

CASSA EDILE DEL MOLISE

Corrispondenza varia
Protocollo Generale 6420000056112025

Circolare n°7/2025

Campobasso 03/11/2025

Accordo nazionale Prevedi 4 luglio 2025 e suo Addendum del 15 luglio 2025: Contributo Contrattuale per i rapporti di lavoro con decorrenza primo ottobre 2025

Con Lettere Circolari 22/2025 e 23/2025, la CNCE ha reso noti gli accordi siglati lo scorso 4 luglio 2025 da Ance, associazioni Artigiane e sindacati nazionali edili ed il relativo Addendum del 15 luglio che ne ha definito la data di applicazione alle nuove assunzioni, decorrenti con il primo di ottobre 2025. Le Circolari congiunte CNCE - Prevedi 32/2025 del 9 settembre e 38/2025 del 10 ottobre, anch'esse allegate alla presente, hanno fornito puntuali indicazioni operative; se ne consiglia l'integrale e attenta lettura al fine della corretta e puntuale applicazione delle nuove disposizioni.

L'importo del contributo contrattuale al Fondo Prevedi, per i lavoratori assunti a partire dal 1° ottobre 2025, sarà versato al Fondo dal datore di lavoro, attraverso la compilazione della denuncia MUT, dal quarto mese successivo all'assunzione, assieme al contributo contrattuale relativo alle prime tre mensilità lavorate. I nuovi rapporti di lavoro decorrenti dal primo ottobre 2025, che riguardano lavoratori che abbiano in precedenza attivato forme di contribuzione al Fondo Prevedi, aggiuntive rispetto a quella contrattuale, rispetteranno le mensili scadenze di versamento anche del contributo contrattuale, già dal primo mese di assunzione.

In relazione a nuovi rapporti di lavoro decorrenti dal primo ottobre 2025 e di durata pari o inferiore a tre mesi, che riguardano lavoratori che NON hanno in precedenza attivato forme di contribuzione al Fondo Prevedi aggiuntive rispetto a quella contrattuale e che non le attivino nel corso del rapporto, i datori di lavoro non dovranno versare il contributo contrattuale a Prevedi, ma saranno tenuti a corrispondere al lavoratore un importo, calcolato secondo le indicazioni del punto 3 dell'accordo nazionale 4 luglio 2025, direttamente al lavoratore con le competenze di fine rapporto se impiegato, o, se operaio, alla Cassa edile di riferimento che provvederà ad erogarlo all'interessato in concomitanza con il pagamento della Gratifica Natalizia e Ferie.

La linea di indirizzo per il trattamento fiscale e contributivo degli importi di cui al punto 3 dell'Accordo del 4 luglio 2025 è riportata nella Comunicazione n.896 del 22 ottobre, allegata, della quale ci permettiamo di suggerire l'attenta lettura.



Come sottolineato dallo stesso Fondo Prevedi, l'Accordo nazionale 4 luglio 2025 non ha modificato le misure e le modalità di calcolo del contributo contrattuale: in tutti i casi in cui detto importo sia dovuto, deve essere conteggiato applicando le regole di cui alla Circolare CNCE n. 559 del 20/02/2015 e le misure indicate nelle Circolari CNCE n. 678 del 17/10/2019 "Nuove misure del contributo contrattuale a Prevedi per il CCNL Edili-Industria" e Circolare CNCE n. 706 del 31/03/2020 – "Nuove misure del contributo contrattuale a Prevedi per il CCNL Edili-Artigianato".

Si precisa, inoltre, che l'Accordo nazionale 4 luglio 2025 non ha apportato alcuna modifica alle modalità di calcolo e di versamento delle contribuzioni volontarie aggiuntive al contributo contrattuale: il contributo mensile percentuale sulla retribuzione a carico del lavoratore, la cui attivazione dà sempre diritto a ricevere il contributo mensile dell'1% sulla retribuzione a carico dell'azienda, e il contributo mensile relativo al TFR maturando, non hanno subito variazione alcuna, tanto nelle misure e modalità di calcolo quanto in quelle di versamento al Fondo Prevedi.

Per effetto delle disposizioni nazionali si segnala che la denuncia MUT di ottobre 2025, in linea con i primi giorni di novembre, riporterà nuovi campi e una serie di controlli che assisteranno il compilatore nella corretta applicazione delle nuove disposizioni contrattuali nazionali. Inoltre Fondo Prevedi informa che è stata implementata la consultazione automatica dello stato di iscrizione dei lavoratori dipendenti, per consentire una più efficiente e corretta compilazione delle denunce MUT (a riguardo si allegano le note operative pubblicate da Zucchetti).

Nell'assicurare che gli uffici della Cassa Edile del Molise restano a disposizione per qualunque chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Direttore (Paolo Giordano)

(1) 3 m 3 m

Allegati: Lettera Circolare 22/2025 della CNCE del 9 luglio 2025;

Lettera Circolare 23/2025 della CNCE del 15 luglio 2025;

Lettera Circolare 32/2025 della CNCE e Prevedi del 9 settembre 2025;

Lettera Circolare 38/2025 della CNCE e Prevedi del 10 ottobre 2025;

Comunicazione CNCE n.896 del 22 ottobre 2025;

Interrogazione stato prevedi lavoratore (lato consulente);

MUT: CIRCOLARE 22/2025 Accordo 4 luglio 2025.



Via G. A. Guattani, 24 - 00161 Rome (Italy)

CF: 97103000580

ph: (+39) 06 852614 • fax: (+39) 06 85261500

e-mail: info@cnce.it • web: www.cnce.it

Twitter: @cnce_it

Prot. 11517/p/ep

Roma, 9 luglio 2025

A tutte le Casse Edili/Edilcasse

e, p.c. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione della CNCE

Loro sedi

Lettera circolare n. 22/2025

Oggetto: Trasmissione Accordo Prevedi del 4 luglio 2025

Si allega alla presente l'Accordo Prevedi sottoscritto il 4 luglio u.s. da Ance, Associazioni Artigiane e Sindacati nazionali edili.

Cordiali saluti

Il Direttore F.to Bianca Maria Baron

























ANCE,

ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA,

e

FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

Con riferimento al contributo contrattuale al Fondo Prevedi, le sottoscritte parti nazionali concordano quanto segue.

- 1. Il contributo contrattuale al Fondo Prevedi, per i lavoratori assunti a partire dal 1° luglio 2025, è dovuto solo per i rapporti di lavoro che abbiano una durata superiore a tre mesi, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 4. Per il calcolo della predetta durata, nel caso di inizio e/o cessazione del rapporto nel corso del mese, la frazione di mese inferiore a 15 giorni non va considerata, mentre si considera come mese intero la frazione uguale o superiore a 15 giorni.
- 2. Pertanto, per le predette assunzioni, il contributo contrattuale sarà versato al Fondo Prevedi dal datore di lavoro a decorrere dal quarto mese successivo all'assunzione (da intendersi quale mese di competenza), fermo restando che l'importo versato per il suddetto quarto mese ricomprenderà anche quello relativo ai primi tre mesi, calcolati come sopra indicato.
- 3. Per gli impiegati il cui rapporto di lavoro abbia durata inferiore a tre mesi, al momento della cessazione del rapporto stesso sarà riconosciuto dall'azienda, con le competenze di fine rapporto, un importo lordo calcolato secondo i criteri indicati nella tabella A, allegata al presente accordo. A tal fine, i valori mensili riportati nella suddetta tabella devono essere moltiplicati per i mesi di durata del rapporto di lavoro, calcolati come previsto al punto 1.

Per gli operai il cui rapporto di lavoro abbia durata inferiore a tre mesi, al momento della cessazione del rapporto stesso sarà riconosciuto dall'azienda un importo lordo calcolato secondo i criteri indicati nella tabella B, allegata al presente accordo. A tal fine, i coefficienti orari riportati nella suddetta tabella devono essere moltiplicati per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate nel periodo di durata del rapporto di lavoro. Tale importo sarà versato dall'azienda, al netto delle ritenute di legge, alla competente Cassa Edile/Edilcassa, in un apposito Fondo. L'importo così versato dall'azienda sarà erogato all'operaio dalla Cassa Edile/Edilcassa in concomitanza con l'erogazione della GNF.

Le Parti si danno atto che l'importo qui previsto non ha incidenza su alcun istituto retributivo, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

4. Le disposizioni di cui sopra non si applicano nel caso in cui l'assunzione riguardi un lavoratore che abbia già attivato, nell'ambito di un precedente rapporto di lavoro, il versamento al Fondo Prevedi di forme di contribuzione aggiuntive al contributo contrattuale (TFR maturando e/o contributo aggiuntivo dell'1% o superiore sulla retribuzione utile ai fini TFR), come risultante dai flussi informativi previsti e disciplinati nel documento sugli "standard tecnici e organizzativi" predisposto e aggiornato tempo per tempo da Prevedi, in collaborazione con la Cnce, ai sensi dell'Accordo del 15 gennaio 2003 e successivi. In tal caso,

pertanto, il contributo contrattuale sarà versato dal datore di lavoro fin dal primo mese del rapporto di lavoro.

5. Le Parti Sociali assumono l'impegno, previa verifica legale della fattibilità, di definire criteri e procedure per l'annullamento delle posizioni contrattuali senza alcuna contribuzione da un lungo periodo di tempo.

Letto, confermato e sottoscritto

ANCE

ANAEPA CONFARTIGIANATO **CNA COSTRUZIONI**

FIAE

CLAAI EDILIZIA

Shefe My were

CASARTIGIANI

FENEAL UIL

FILCA CISL

FILLEA CGIL

TABELLA A

VALORE MENSILE DELL'IMPORTO DA EROGARE AI SENSI DELL'ACCORDO NAZIONALE 4 LUGLIO 2025

CCNL INDUSTRIA: Impiegati (Valori mensili)

LIVELLI	Valore mensile
7	16,00
6	14,40
5	12,00
4	11,20
3	10,40
2	9,36
1	8,00

CCNL ARTIGIANI: Impiegati (Valori mensili)

LIVELLI	Valore mensile
7	16,40
6	14,40
5	12,00
4	11,12
3	10,40
2	9,20
1	8,00

I valori mensili sopra riportati devono essere moltiplicati per i mesi di durata del rapporto di lavoro, calcolando come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni, mentre non vanno considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

TABELLA B

VALORE ORARIO DELL'IMPORTO DA EROGARE AI SENSI DELL'ACCORDO NAZIONALE 4 LUGLIO 2025

CCNL INDUSTRIA: Operai (Valori orari)

LIVELLI	Importo orario
a) Operai di produzione Operaio di quarto livello	0,072884
Operaio specializzato	0,067640
Operaio qualificato	0,060876
Operaio comune	0,052060
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti	0,04332
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio	0,04332

CCNL ARTIGIANI: Operai (Valori orari)

	LIVELLI	Importo orario
a)	Operai di produzione Operaio di quinto livello	0,078052
	Operaio di quarto livello	0,072352
	Operaio specializzato	0,067640
	Operaio qualificato	0,059888
	Operaio comune	0,052060
b)	Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti	0,04332
c)	Custodi, portinai, guardiani con alloggio	0,04332

I coefficienti orari sopra riportati devono essere moltiplicati per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate nel periodo di durata del rapporto di lavoro. L'importo complessivo deve essere arrotondato all'euro.



Via G. A. Guattani, 24 - 00161 Rome (Italy)

CF: 97103000580

ph: (+39) 06 852614 • fax: (+39) 06 85261500

e-mail: info@cnce.it • web: www.cnce.it

Twitter: @cnce it

Prot. n. 11519/p/ep

Roma, 15 luglio 2025

A tutte le Casse Edili/Edilcasse

e, p.c. Ai componenti il

Consiglio di Amministrazione

della CNCE

Loro sedi

Lettera circolare n. 23/2025

Oggetto: Addendum all'Accordo Prevedi del 4 luglio 2025

Facendo seguito alla Lettera Circolare CNCE n. 22/2025 inviata nei giorni scorsi, si invia in allegato l'Addendum all'Accordo di cui all'oggetto siglato in data odierna dalle parti sociali interessate.

Rinviando alla lettura dell'addendum, si fa riserva di inviare eventuali ulteriori aggiornamenti.

Cordiali saluti

Il Direttore F.to Bianca Maria Baron

Allegato: 1

























ANCE,

ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA,

е

FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

Con riferimento all'accordo sul contributo contrattuale al Fondo Prevedi del 4 luglio 2025, le sottoscritte Parti nazionali, in considerazione dei tempi tecnici di implementazione dei necessari adeguamenti ai sistemi informatici delle Casse Edili/Edilcasse, concordano che la nuova disciplina del contributo contrattuale prevista nel suddetto accordo troverà applicazione per i lavoratori assunti a partire dal 1° ottobre 2025.

Fermo restando quanto sopra, le Parti concordano, altresì, che quanto previsto al punto 3 del citato accordo, rispettivamente per impiegati e operai il cui rapporto di lavoro abbia durata inferiore a tre mesi, si applica anche nel caso di durata del rapporto di lavoro pari a 3 mesi.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANCE

NALTA NATIGIANATO COSTRUZIONÍ

FIAE ASARTIGIANI CLAAI

EENIEAL LIII

ILCA CISL

FILLEA CGI





Prot. 11537/p/ep

Roma, 9 settembre 2025

A tutte le Casse Edili/Edilcasse

e, p.c. ai componenti il Consiglio di Amministrazione della CNCE e del Fondo Prevedi

Loro sedi

Lettera Circolare n. 32/2025

Oggetto: Accordo Prevedi 4 luglio 2025 – Indicazioni operative

Facendo seguito alle lettere circolari CNCE n. 22 e 23/2025 rispettivamente relative all'Accordo sottoscritto dalle parti sociali il 4 luglio scorso e all'Addendum che ne ha previsto lo slittamento della piena operatività, si invia in allegato il documento tecnico amministrativo contenente le indicazioni operative di attuazione del suddetto Accordo.

Si coglie l'occasione, inoltre, per informare le Casse in indirizzo che il Prevedi ha predisposto dei **servizi web di consultazione automatica** riguardo lo stato di iscrizione del lavoratore e le percentuali contributive (correnti e pregresse) al Fondo Pensione, che consentiranno anche di aggiornare e rendere più efficiente l'elaborazione delle denunce contributive delle aziende con riferimento ai dati contributivi al Fondo Pensione. Pertanto, sarà cura della CNCE fornire tempestivamente alle strutture tecniche interessate le informazioni necessarie per fruire di tali servizi.

Gli uffici CNCE e Prevedi rimangono a disposizione per tutti gli ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Il Direttore Prevedi F.to Diego Ballarin Il Direttore CNCE F.to Bianca Maria Baron

Allegato: 1





delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

ACCORDO DEL 4 LUGLIO E RELATIVO ADDENDUM DEL 15 LUGLIO 2025 - INDICAZIONI OPERATIVE

Si riportano, di seguito, alcune indicazioni operative che rispondono ai dubbi interpretativi e ai quesiti finora pervenuti in merito all'Accordo del 4 luglio 2025 e al relativo addendum del 15 luglio, qui allegati per pronta evidenza e in seguito congiuntamente identificati anche solo come l'"*Accordo*".

L'Accordo fa riferimento alla durata del rapporto di lavoro, non a quella del contratto di lavoro: ne deriva che, anche in caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, il contributo contrattuale a Prevedi è dovuto solo se il rapporto di lavoro supera i tre mesi, i quali vanno calcolati secondo le indicazioni specifiche fornite nello stesso Accordo. La limitazione al versamento a Prevedi del contributo contrattuale non opera, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo, nel caso in cui il lavoratore risulti avere, al momento dell'assunzione, "forme di contribuzione" aggiuntive al contributo contrattuale attive nei confronti di Prevedi o le attivi nel corso dei primi tre mesi dall'assunzione (mesi da calcolare sempre secondo le modalità indicate nell'Accordo). Le forme contributive a Prevedi, aggiuntive al contributo contrattuale, richiamate dall'art. 4 dell'Accordo sono: il contributo a Prevedi relativo al Tfr maturando e/o il contributo percentuale a carico del lavoratore pari o superiore all'1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, al quale è sempre abbinato il contributo dell'1% a carico dell'azienda. Si evidenzia che l'Accordo non ha modificato le misure e le modalità di calcolo del contributo contrattuale al Fondo Prevedi: in tutti i casi in cui sia dovuto il contributo contrattuale a Prevedi, esso va calcolato applicando le regole di cui alla Circolare CNCE n. 559 del 20/02/2015¹ e le misure indicate nelle seguenti Circolari CNCE:

- Circolare CNCE n. 678 del 17/10/2019 "Nuove misure del contributo contrattuale a Prevedi per il CCNL Edili-Industria"².
- Circolare CNCE n. 706 del 31/03/2020 "Nuove misure del contributo contrattuale a Prevedi per il CCNL Edili-Artigianato"³.

Si precisa, inoltre, che l'Accordo non ha apportato alcuna modifica alle modalità di calcolo e di versamento delle contribuzioni volontarie aggiuntive al contributo contrattuale: il contributo mensile percentuale sulla retribuzione a carico del lavoratore (la cui attivazione dà sempre diritto a ricevere il contributo mensile dell'1% sulla retribuzione a carico dell'azienda), e il contributo mensile relativo al TFR maturando, non hanno subito alcuna variazione, né nelle misure e modalità di calcolo né in quelle di versamento al Fondo Prevedi.

Con specifico riferimento alle modalità di computo del periodo di tre mesi di cui all'art. 1 dell'*Accordo*, tenendo conto che la frazione di mese inferiore a 15 giorni non va considerata, si possono rappresentare i seguenti casi (le decorrenze e le scadenze di cui ai seguenti punti 1.1, 1.2 e 2.1, si utilizzano per tutti i mesi dell'anno, indipendentemente dal numero di giorni di cui ciascun mese è composto):

¹ La Circolare CNCE n. 559 del 20/02/2015 è disponibile al seguente indirizzo web:

https://www.prevedi.it/public/php_normative/documenti/3823_Guida_sul_calcolo_del_contributo_contrattuale.pdf

² La Circolare CNCE n. 678 del 17/10/2019 è disponibile al seguente indirizzo web:

https://www.prevedi.it/public/php_normative/documenti/1190_1418_Circolare_CNCE_678_del_17_ottobre_2019.pdf

³ La Circolare CNCE n. 706 del 31/03/2020 è disponibile al seguente indirizzo web:

https://www.prevedi.it/public/php_normative/documenti/2693_1633_Circolare_CNCE_706_del_31_marzo_2020.pdf

1.1) Assunto tra il giorno 1 e il giorno 15 del mese: il contributo contrattuale a Prevedi è dovuto solo se il lavoratore è ancora occupato presso la stessa azienda il primo giorno del 3° mese di calendario successivo a quello di assunzione (ad esempio, se assunto a ottobre, il 1° mese successivo a quello di assunzione è novembre, il 2° mese successivo è dicembre, il 3° mese successivo è gennaio). Il contributo a Prevedi viene incluso nella denuncia contributiva di competenza del 3° mese di calendario successivo a quello di assunzione, che l'azienda invia alla Cassa Edile/Edilcassa nel 4° mese di calendario successivo all'assunzione.

Esempi:

1) Lavoratore che,

dell'assunzione,

non abbia aliquote

contributive attive

verso Prevedi e non le attivi nei

primi tre mesi

(mesi da calcolare

modalità indicate

nell'Accordo)

dall'assunzione

secondo

momento

al

- 1.1.1) Lavoratore assunto tra l'1 e il 15 ottobre 2025 (compresi) ancora occupato il 1° gennaio 2026: il contributo contrattuale è dovuto a Prevedi per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2025 e per i mesi successivi finché il lavoratore rimarrà dipendente dell'azienda edile. I mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025 vengono dichiarati (distintamente, non cumulativamente) e versati dall'azienda alla Cassa Edile/Edilcassa con la denuncia contributiva di competenza di gennaio 2026 (trasmessa nel mese di febbraio 2026).
- 1.1.2) Lavoratore assunto tra l'1 e il 15 ottobre 2025 (compresi) <u>non più occupato il 1° gennaio 2026</u>: il contributo contrattuale non è dovuto a Prevedi; l'azienda deve versare direttamente al lavoratore (se impiegato) o alla Cassa Edile/Edilcassa (se operaio) l'importo previsto dall'art. 3 dell'Accordo del 4 luglio
- **1.2)** Assunto tra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese (compresi): il contributo contrattuale a Prevedi è dovuto solo se il lavoratore è ancora occupato presso l'azienda il giorno 15 del 3° mese di calendario successivo a quello di assunzione (ad esempio, se assunto a ottobre, il 1° mese successivo a quello di assunzione è novembre, il 2° mese successivo è dicembre, il 3° mese successivo è gennaio).

Il contributo a Prevedi viene incluso nella denuncia contributiva di competenza del 3° mese di calendario successivo a quello di assunzione che l'azienda invia alla Cassa Edile/Edilcassa nel 4° mese di calendario successivo all'assunzione.

Esempi:

- 1.2.1) Lavoratore assunto tra il 16 ottobre e l'ultimo giorno del mese di ottobre 2025 (compresi), ancora occupato il 15 gennaio 2026: il contributo contrattuale è dovuto a Prevedi per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2025 e per i mesi successivi finché il lavoratore rimarrà dipendente dell'azienda edile. I mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025 vengono dichiarati (distintamente, non cumulativamente) e versati dall'azienda alla Cassa Edile/Edilcassa con la denuncia contributiva di competenza di gennaio 2026 (trasmessa nel mese di febbraio 2026).
- 1.2.2) Lavoratore assunto tra il 16 ottobre e l'ultimo giorno del mese di ottobre 2025 (compresi), non più occupato il 15 gennaio 2026: il contributo contrattuale non è dovuto a Prevedi; l'azienda deve versare direttamente al lavoratore (se impiegato) o tramite la Cassa Edile/Edilcassa (se operaio) l'importo previsto dal punto 3 dell'Accordo del 4 luglio 2025.

2) Lavoratore che, al momento dell'assunzione, non abbia aliquote contributive attive verso Prevedi, ma le attivi nei primi tre mesi dall'assunzione (mesi da calcolare secondo le modalità indicate nell'Accordo)

2.1) Il contributo contrattuale a Prevedi è dovuto fin dal mese di assunzione ma viene versato a partire dal mese in cui il lavoratore ha attivato le aliquote contributive a Prevedi, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro (questo perché, per semplicità il contributo contrattuale viene associato, fin dall'inizio, al Fondo Prevedi, onde evitare che l'azienda debba gestire la duplice destinazione del contributo).

Ne deriva che:

- per il lavoratore assunto tra l'1 e il 15 del mese (compresi) che non abbia, al momento dell'assunzione, aliquote contributive attive a Prevedi ma che le attivi entro il primo giorno del 3° mese di calendario successivo a quello di assunzione, il contributo contrattuale matura fin dal mese di assunzione. Il primo versamento, con recupero dei mesi precedenti, avviene con la denuncia di competenza del mese in cui è stato attivato il contributo volontario, cioè il contributo % dipendente (a cui è sempre abbinato il contributo 1% a carico azienda), e/o il contributo Tfr maturando.
- per il lavoratore assunto tra il 16 e l'ultimo giorno del mese (compresi) che non abbia, al momento dell'assunzione, aliquote contributive attive a Prevedi ma che le attivi entro il 15 (compreso) del 3° mese di calendario successivo a quello di assunzione, il contributo contrattuale matura fin dal mese di assunzione. Il primo versamento, con recupero dei mesi precedenti, avviene con la denuncia di competenza del mese in cui è stato attivato il contributo volontario, cioè il contributo % dipendente (a cui è sempre abbinato il contributo 1% a carico azienda), e/o il contributo Tfr maturando.

Esempi

- 2.1.1) Lavoratore assunto tra l'1 e il 15 ottobre 2025 (compresi) senza aliquote contributive attive a Prevedi, che attivi le aliquote contributive a Prevedi entro il 1° gennaio 2026 (compreso): il contributo contrattuale è dovuto a Prevedi anche per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2025 e il versamento di tali contribuzioni inizia con la denuncia di competenza del mese in cui è stato attivato il primo contributo volontario, per proseguire di mese in mese, da quel momento in poi, insieme al contributo volontario.
- 2.1.2) Lavoratore assunto tra il 16 ottobre e l'ultimo giorno del mese di ottobre 2025 (compresi) senza aliquote contributive attive a Prevedi, che attivi le aliquote contributive a Prevedi entro il 15 gennaio 2026 (compreso): il contributo contrattuale è dovuto a Prevedi per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2025 e il versamento di tali contribuzioni inizia con la denuncia di competenza relativa al mese in cui è stato attivato il primo contributo volontario, per proseguire di mese in mese, da quel momento in poi, insieme al contributo volontario.

3) Lavoratore che, al momento dell'assunzione, abbia aliquote contributive attive verso Prevedi, anche se le sospende successivamente.

3.1) Il contributo contrattuale a Prevedi è dovuto e versato fin dal mese di assunzione, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro (ai sensi del punto 4 dell'Accordo del 4 luglio 2025), con la relativa denuncia di competenza.

Ad esempio, per il lavoratore assunto nel mese di ottobre 2025 il contributo contrattuale e i contributi volontari aggiuntivi a quello contrattuale saranno immediatamente versati con la denuncia contributiva di competenza di ottobre 2025, da inviare nel mese di novembre 2025.

3.2) Nella stessa fattispecie rientra anche il caso del lavoratore che, pur avendo aliquote contributive attive verso il Prevedi al momento dell'assunzione, le sospenda successivamente.

Quesiti specifici

quella denuncia.

- a) lavoratore denunciato presso Casse Edili/Edilcasse diverse nei primi tre mesi dall'assunzione: l'Accordo fa riferimento al rapporto di lavoro, pertanto il calcolo relativo alla maturazione del contributo contrattuale farà riferimento alla data di assunzione presso l'impresa e alla durata del rapporto di lavoro con la stessa impresa. Il sistema di denuncia, per i lavoratori non iscritti al Prevedi, verifica mediante la data di assunzione la maturazione o meno del periodo che dà diritto alla contribuzione Prevedi; nella presentazione della denuncia di competenza dell'ultimo periodo utile alla maturazione del diritto, l'impresa verserà tutte le contribuzioni pregresse, a partire dalla data di assunzione, presso la cassa edile a cui è destinata
- b) lavoratore che abbia esercitato il riscatto totale della posizione maturata nel Fondo Prevedi prima dell'assunzione: poiché il riscatto totale chiude il rapporto con il Fondo Prevedi, all'atto dell'assunzione il lavoratore risulterà senza aliquote contributive volontarie a Prevedi (si applicano quindi, i precedenti casi 1 o 2).
- c) La verifica delle aliquote contributive volontarie a Prevedi, la cui attivazione da parte del lavoratore esclude le limitazioni al versamento del contributo contrattuale a Prevedi, verrà effettuata dall'azienda tramite i sistemi di denuncia telematica alla Cassa Edile, che consentiranno di visualizzare tempo per tempo se, e in che misura, il lavoratore abbia attivato queste aliquote.





Prot. 11593/p/ep

Roma, 10 ottobre 2025

A tutte le Casse Edili/Edilcasse

e, p.c. ai componenti il Consiglio di Amministrazione della CNCE e del Fondo Prevedi

Loro sedi

Lettera Circolare n. 38/2025

Oggetto: Accordo Prevedi 4 luglio 2025 – Ulteriori indicazioni operative

Facendo seguito alla lettera circolare congiunta Cnce/Prevedi n. 32/2025 con le indicazioni operative relative all'Accordo sottoscritto dalle parti sociali il 4 luglio scorso e, a seguito di ulteriori quesiti pervenuti dal territorio, si invia in allegato il documento tecnico amministrativo "chiarimenti_operativi_accordo_prevedi_4_luglio_2025_v0.pdf" con ulteriori indicazioni pratiche inerenti l'adesione e contribuzione al Fondo Prevedi a seguito del suddetto Accordo.

Si fa riserva di inviare a stretto giro anche le indicazioni inerenti gli aspetti fiscali della prestazione di cui al punto 3) dell'Accordo.

Gli uffici CNCE e Prevedi rimangono a disposizione per tutti gli ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Il Direttore Prevedi F.to Diego Ballarin Il Direttore CNCE F.to Bianca Maria Baron

Via G.A.Guattani, 24 – 00161 Roma

www.cnce.it e-mail: info@cnce.it

Tel: 06852614 - Fax: 0685261500

Allegato: 1



CHIARIMENTI OPERATIVI ACCORDO PREVEDI 4 LUGLIO 2025 (V 0)

Si riportano, di seguito, alcune annotazioni con l'obiettivo di chiarire il più possibile la logica di alimentazione e controllo dei flussi di adesione e contribuzione destinati al Fondo Pensione, alla luce delle novità normative e delle direttive Covip sopravvenute successivamente all'introduzione della contribuzione e dell'adesione contrattuale e, da ultimo, dell'Accordo tra le Parti Sociali del 4 luglio 2025, in modo da supportare i conseguenti interventi di adeguamento sui processi di elaborazione e controllo delle denunce contributive che le aziende inviano alle casse edili.

1) Assunzione di un lavoratore edile da parte dell'azienda

1.1) Cosa fa l'azienda

Quando l'azienda assume un lavoratore edile deve verificare se lo stesso risulti già iscritto a Prevedi con aliquote contributive volontarie (% a carico lavoratore e/o TFR, anche se tacitamente conferito a Prevedi). La verifica avviene tramite i nuovi servizi web di interrogazione del database del Fondo Pensione, appositamente messi a disposizione, in modo continuativo, nel portale di denuncia telematica della cassa edile. In esito a tale controllo, si possono determinare i seguenti casi alternativi:

- a) Il lavoratore non è presente nel database di Prevedi come iscritto attivo, cioè come iscritto che non abbia esercitato il riscatto totale della posizione maturata (se avesse esercitato il riscatto totale, infatti, risulterebbe uscito dal Fondo Pensione).
- b) Il lavoratore è presente nel database di Prevedi come iscritto attivo, cioè come iscritto che non abbia esercitato il riscatto totale della posizione maturata (se avesse esercitato il riscatto totale, infatti, risulterebbe uscito dal Fondo Pensione), ma senza aliquote contributive volontarie.
 - Nei precedenti casi a) e b) si applica quanto previsto al punto 1 o al punto 2 delle indicazioni operative CNCE-Prevedi allegate al presente documento. Il punto 1 delle suddette indicazioni operative si riferisce al caso in cui il lavoratore non attivi aliquote contributive volontarie a Prevedi entro i tre mesi dall'assunzione; il punto 2 si riferisce, invece, al caso in cui il lavoratore attivi aliquote contributive volontarie a Prevedi entro i tre mesi dall'assunzione.
- c) Il lavoratore è presente nel database di Prevedi come iscritto attivo, cioè come iscritto che non abbia esercitato il riscatto totale della posizione maturata (se avesse esercitato il riscatto totale, infatti, risulterebbe uscito dal Fondo Pensione), con aliquote contributive volontarie (contributo % lavoratore e/o contributo TFR, anche se tacito): si applica quanto previsto al punto 3 delle indicazioni operative CNCE-Prevedi allegate al presente documento.

Le informazioni di cui alle alternative a), b) e c) sopra indicate sono accessibili all'azienda tramite i nuovi servizi web di interrogazione del database di Prevedi disponibili, in modo continuativo, tramite il portale di denuncia telematica della cassa edile. Tali servizi consentono di verificare: se il lavoratore sia un associato attivo a Prevedi; la situazione delle rispettive aliquote contributive correnti e lo storico delle aliquote eventualmente modificate nel tempo dal lavoratore.



1.2) Cosa fa la cassa edile

Quando una cassa edile riceve dall'azienda il dato relativo all'assunzione del lavoratore, tipicamente con la prima denuncia contributiva utile trasmessa dall'azienda, la cassa edile deve:

- 1.2.1) Verificare se il codice fiscale del lavoratore sia presente nel database di Prevedi come iscritto attivo, con i seguenti possibili esiti:
 - a) Il lavoratore è già iscritto a Prevedi: la cassa edile non deve inviare a Prevedi il flusso anagrafico di adesione contrattuale
 - b) Il lavoratore non è ancora (o non è più) iscritto a Prevedi: la cassa edile deve inviare a Prevedi il flusso anagrafico di adesione contrattuale solo se e quando il lavoratore matura il contributo contrattuale al Fondo Pensione a seguito del superamento dei tre mesi di durata del rapporto di lavoro o se il lavoratore attiva, nel corso del trimestre, le aliquote contributive volontarie a Prevedi. In quest'ultimo caso, tuttavia, la cassa edile potrebbe non sapere che il lavoratore ha attivato le aliquote contributive volontarie, perché il modulo di integrazione/variazione contributiva (con cui il lavoratore attiva o modifica tali aliquote) potrebbe arrivare a Prevedi da altri soggetti (direttamente dal lavoratore, o dal datore di lavoro, o dal sindacato o patronato); il Fondo Prevedi, per contro, deve censire immediatamente l'adesione contrattuale, per consentire la conseguente attivazione delle aliquote contributive (e quindi il versamento del contributo contrattuale con decorrenza dal mese di assunzione e il versamento dei contributi volontari dal mese di attivazione degli stessi: vedi punto 2 delle indicazioni operative CNCE-Prevedi): ne deriva che, in questo caso particolare (neo assunto non iscritto a Prevedi che attiva le aliquote volontarie nel corso del trimestre successivo all'assunzione), il censimento dell'adesione contrattuale potrà avvenire direttamente da parte del Fondo (quindi senza necessità che la cassa edile invii il flusso di adesione contrattuale) a condizione che il Fondo Pensione riceva tempestivamente dalla cassa edile (via e-mail o pec) o da altro soggetto (lavoratore, sindacato, patronato, datore di lavoro, ecc.) il modulo di integrazione/variazione contributiva.

1.3) La fase di contribuzione al Fondo Prevedi

1.3.1) Cosa fa l'azienda

Successivamente all'assunzione del lavoratore, ai fini della contribuzione a Prevedi, si determinano i seguenti casi alternativi:

Punto 1 delle indicazioni operative CNCE-Prevedi: Lavoratore che, al momento dell'assunzione, non abbia aliquote contributive attive verso Prevedi e non le attivi nei primi tre mesi dall'assunzione.

Punto 2 delle indicazioni operative CNCE-Prevedi: Lavoratore che, al momento dell'assunzione, non abbia aliquote contributive attive verso Prevedi, ma le attivi nei primi tre mesi dall'assunzione.

Punto 3 delle indicazioni operative CNCE-Prevedi: Lavoratore che, al momento dell'assunzione, abbia aliquote contributive attive verso Prevedi.



Ai fini della dichiarazione e versamento delle contribuzioni a Prevedi, l'azienda segue le istruzioni riportate nelle indicazioni operative CNCE-Prevedi allegate al presente documento.

NOTA BENE: E' importante che l'azienda verifichi la situazione delle aliquote contributive volontarie del lavoratore non solo al momento dell'assunzione, tramite le funzionalità sopra indicate, ma anche prima di redigere ogni busta paga mensile, in quanto il lavoratore, ai sensi delle disposizioni vigenti, può modificare in qualsiasi momento le aliquote contributive a Prevedi con decorrenza dal mese di effettuazione della scelta (a condizione, ovviamente, che la stessa sia stata immediatamente trasmessa a Prevedi tramite l'apposito modulo di variazione contributiva).

1.3.2) Cosa fa la cassa edile

La cassa edile esegue i controlli di correttezza e regolarità contributiva dell'azienda, ai sensi degli Accordi tempo per tempo siglati dalle Parti Sociali firmatarie dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato. In particolare, ai sensi dell'Accordo del 18/11/2014 "la contribuzione dovuta al Fondo Prevedi rientra tra gli elementi rilevanti ai fini della verifica della regolarità della denuncia contributiva mensile". Il sistema della cassa edile che riceve ed elabora la denuncia contributiva dell'azienda esegue i seguenti controlli:

			GRIGLIA DEI CONTROLLI sui flussi contributivi				
		Dati presenti nel database di Prevedi relativi al mese X dell'anno Y					
		Contribu	to % lavoratore per il mese X, anno Y		TFR per il mese X, anno Y solo i valori: 0%; 18%; 100%)		
		=0%	>0%	=0%	=18% oppure 100%		
Dati da indicare nella denuncia contributiva dell'azienda,	Importo contributo % dipendente Importo contributo % azienda	Il campo deve essere valorizzato = 0 Il campo deve essere valorizzato = 0	Il campo deve essere valorizzato >0 Valore atteso = retribuzione imponibile TFR x aliquota % dipendente Il campo deve essere valorizzato >0 Valore atteso >= retribuzione imponibile TFR x 1% (alcune aziende hanno accordi aziendali con % >1%)		-		
relativa al mese X dell'anno Y	Importo contributo % TFR	-	-	Il campo deve essere valorizzato = 0	Il campo deve essere valorizzato >0 (valore atteso = TFR maturando x aliquota % TFR 18% oppure 100%)		
	Importo contributo contrattuale	Si applicano le disposiz	ioni dell'Accordo del 4 luglio e le conseguenti indicazior	ni operative CNCE-Prev	edi		

Le informazioni funzionali all'esecuzione dei controlli sopra indicati sono accessibili tramite i nuovi servizi web di interrogazione del database di Prevedi. Tali servizi consentono di verificare: se il lavoratore sia un associato attivo a Prevedi; la situazione delle rispettive aliquote contributive correnti e lo storico delle aliquote eventualmente modificate nel tempo dal lavoratore.



2) Il tacito conferimento del TFR a Prevedi: trasformazione dell'adesione contrattuale in adesione tacita

Da quanto sopra precisato si evince che l'adesione di ogni lavoratore edile nel Fondo Prevedi parte sempre, necessariamente, come adesione contrattuale.

L'adesione contrattuale si trasforma, eventualmente, in adesione tacita qualora il lavoratore, entro sei mesi dall'assunzione, non decida di mantenere il TFR in azienda o di destinarlo espressamente ad una forma pensionistica complementare (qualora non lo abbia già destinato in precedenza a Prevedi, nel qual caso, fino a eventuale modifica, quella scelta rimane valida e risulta evidente al controllo di cui al precedente punto 1.1).

La trasformazione dell'adesione contrattuale in adesione tacita consegue alla evidenza del decorso dei sei mesi senza esplicita destinazione del TFR, presumibilmente comunicata dall'azienda alla cassa edile tramite denuncia contributiva; in questo caso la cassa edile deve:

- Inviare a Prevedi il flusso di adesione che trasformi l'adesione contrattuale in adesione tacita, attivando automaticamente, di conseguenza, l'aliquota contributiva TFR nella misura del 100%, come previsto nelle specifiche tecniche del medesimo flusso.

3) Inefficacia delle vecchie tipologie di adesione esplicita, sia totale che parziale

Con una serie di direttive emanate negli anni scorsi la Covip ha chiarito che:

- 3.1) Le tipologie di adesione formalmente ammesse per censire i lavoratori associati al Fondo Prevedi, dopo l'introduzione del contributo contrattuale, sono solo le seguenti:
 - Adesione contrattuale, che da vita al rapporto associativo con il Fondo Pensione
 - Adesione tacita, conseguente al tacito conferimento del TFR al Fondo pensione ai sensi del D.Lgs. 252/05.

La Covip ha inoltre chiarito che l'adesione contrattuale e l'adesione tacita non cambiano natura nel caso in cui il lavoratore attivi o sospenda le aliquote contributive volontarie al Fondo Pensione, ivi compresa, tra queste ultime, anche il TFR tacitamente conferito (quindi l'adesione tacita rimarrà tale anche quando il lavoratore decida, eventualmente, di revocare il tacito conferimento del TFR).

3.2) Il lavoratore possa liberamente attivare o sospendere le aliquote contributive volontarie (% contributo lavoratore sulla retribuzione e/o TFR) ivi compreso il TFR che sia stato, eventualmente, tacitamente conferito al Fondo Pensione.

Di conseguenza la misura delle aliquote contributive volontarie a Prevedi può variare nel tempo senza limiti, sia in aumento che in diminuzione (fino ad azzerarsi), senza che ciò influisca sulla tipologia dell'adesione del lavoratore dipendente, che rimarrà sempre contrattuale o, eventualmente, tacita (qualora si sia trasformata da contrattuale in tacita per effetto del tacito conferimento del TFR dopo sei mesi dall'assunzione, anche quando tale conferimento venga successivamente revocato).

Via G. A. Guattani, 24 - 00161 Rome (Italy)

CF: 97103000580

ph: (+39) 06 852614 • fax: (+39) 06 85261500 e-mail: info@cnce.it • web: www.cnce.it

Twitter: @cnce_it

Aspetti fiscali e contributivi degli importi di cui al punto 3 dell'Accordo del 4 luglio 2025 (cd Accordo Prevedi) Nota

Facendo seguito alle indicazioni operative già fornite congiuntamente da CNCE e Prevedi afferenti all'Accodo del 4 luglio 2025 (cfr. circolari nn. 32 e 38 del 2025), alla luce di ulteriori diversi quesiti ricevuti dal territorio in merito al regime fiscale e contributivo delle somme di cui al punto 3 dell'Accordo stesso, sulla base dei pareri ricevuti dalla scrivente Commissione, si ricostruisce e si espone quanto segue.

L'Accordo Prevedi al punto 3. Stabilisce che:

3. Per gli operai il cui rapporto di lavoro abbia durata inferiore a tre mesi, al momento della cessazione del rapporto stesso sarà riconosciuto dall'azienda un importo lordo calcolato secondo i criteri indicati nella tabella B, allegata al presente accordo. A tal fine, i coefficienti orari riportati nella suddetta tabella devono essere moltiplicati per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate nel periodo di durata del rapporto di lavoro. Tale importo sarà versato dall'azienda, al netto delle ritenute di legge, alla competente Cassa Edile/Edilcassa, in un apposito Fondo. L'importo così versato dall'azienda sarà erogato all'operaio dalla Cassa Edile/Edilcassa in concomitanza con l'erogazione della GNF.

Si ritiene che tale importo (cd importo sostitutivo) riconosciuto dall'Accordo agli operai con rapporto di lavoro inferiore a tre mesi costituisca, per il lavoratore che ne sia beneficiario, reddito di lavoro dipendente, ai sensi del comma 1 dell'art. 51 del TUIR, soggetto a tassazione separata.

In primo luogo tale importo sostitutivo è qualificabile come reddito di lavoro dipendente in quanto la suddetta disposizione, stabilendo che "il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro", impone di ricondurre nella predetta categoria qualsivoglia erogazione in denaro o in natura che sia eseguita a favore del dipendente "in relazione al rapporto di lavoro", anche se a titolo di























liberalità (cfr. in questo senso la Circolare del Ministero delle Finanze n. 326 del 23 dicembre 1997).

Inoltre, tale importo sostitutivo è assoggettabile, come reddito di lavoro dipendente, a tassazione separata ai sensi della lett. a) dell'art. 17, comma 1, del TUIR in quanto tale disposizione prevede che "l'imposta si applica separatamente" non solo sul "trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile e indennità equipollenti comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente", ma anche sulle "altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti" e tale importo sostitutivo risulta riconducibile in questa seconda previsione impositiva. Ed infatti, stando a quanto emerge dalla sua formulazione letterale, tale previsione impositiva riconduce a tassazione separata qualunque altra somma erogata a favore dei lavoratori che soddisfi due diversi presupposti e cioè che sia corrisposta in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro dipendente ed a titolo di pagamento una tantum e non periodico (in questo senso si è espresso anche lo stesso Ministero delle Finanze nella Circolare n. 2 del 1986 e Cassazione).

Ebbene l'importo de quo erogato dai datori di lavoro del settore edile ai lavoratori dipendenti per il tramite delle Casse Edili/Edilcasse soddisfa entrambi i due presupposti a cui è subordinata l'applicazione della tassazione separata dalla seconda delle previsioni impositive recate dalla lett. a) dell'art. 17, comma 1, del TUIR in quanto non v'è dubbio che è dovuto in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro e ha natura di pagamento una tantum.

Alla luce di quanto esposto si riporta, pertanto, quanto acquisito circa il regime fiscale degli importi di cui al punto 3 dell'Accordo.

Stabilito che gli importi sostitutivi in questione sono riconducibili a reddito di lavoro dipendente fra le "altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione" soggette a tassazione separata ai sensi della lett. a) dell'art. 17, comma 1, del TUIR, è giocoforza concludere che l'imponibile e l'aliquota da applicare a tale contributo devono essere determinate con i criteri dettati dal comma 2 dell'art. 19 del TUIR secondo cui "le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliguota determinata agli effetti del comma 1". Pertanto, in forza della disposizione appena trascritta, tale importo sostitutivo è imponibile per il suo importo lordo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge e cioè, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate quei contributi che "afferiscono direttamente e immediatamente a





















tali indennità e somme nella loro fase di determinazione finale" (cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrante n. 29 del 20 marzo 2001).

Inoltre, l'importo sostitutivo così riconosciuto deve essere assoggettato a ritenuta a titolo di acconto dell'IRPEF, all'atto del suo pagamento alla Cassa Edile/Edilcassa di competenza ai sensi del primo comma dell'art. 23 del d.P.R. n. 600/1973, realizzandosi *il presupposto per* l'applicazione della ritenuta già per effetto stesso del versamento del contributo alla Cassa Edile/Edilcassa di competenza da parte del datore di lavoro. La predetta ritenuta deve essere operata sull'importo sostitutivo ai sensi della lett. lett. d) dell'art. 23 esclusivamente "sulla parte imponibile ... delle altre indennità e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato testo unico" e quindi, come si è visto, sull'importo lordo dell'importo sostitutivo al netto delle sole ritenute di legge, senza cumulare la parte imponibile di tale indennità con la parte imponibile degli altri redditi conseguiti dal lavoratore dipendente. Inoltre, l'aliquota della ritenuta deve essere determinata con i criteri dettati dal richiamato comma 2 dell'art. 19 del TUIR per la tassazione separata delle altre indennità e somme.

Resta inteso che tale prelievo ha carattere provvisorio in quanto, ai sensi dell'art. 19 del TUIR l'Agenzia delle Entrate, deve "riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti" (cfr Circ. AdE n. 29 del 20 marzo 2001).

L'aver stabilito che il datore di lavoro deve assoggettare a ritenuta le somme di cui al punto 3 dell'Accordo con un'aliquota determinata con gli stessi criteri del TFR, in via separata, trasferendo poi il relativo controvalore al netto della ritenuta alla Cassa Edile/Edilcassa di competenza, comporta che l'applicazione di tale ritenuta non potrà dare luogo al prelievo di una maggiore IRPEF a carico dei lavoratori dipendenti iscritti alla Cassa Edili sulla retribuzione ordinaria, non dovendo essere cumulata con tale retribuzione.

Il regime contributivo degli importi di cui al punto 3 dell'Accordo

Dagli approfondimenti e dai pareri acquisiti si ritiene che le somme di cui al punto 3 dell'Accordo sembrano configurabili come un accantonamento, piuttosto che come una contribuzione, al pari delle somme erogate per la gratifica natalizia e le ferie, in quanto i lavoratori dipendenti maturano il diritto a percepirlo dal datore di lavoro alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente e sulla base dell'Accordo delegano quest'ultimo a versarlo alle Casse Edili/Edilcasse affinché, a loro volta, provvedano ad accantonarlo per poi erogarlo loro insieme alla gratifica natalizia. Pertanto, sembra possibile concludere che l'importo sostitutivo sia assoggettabile alle ordinarie contribuzioni previdenziale ed assistenziali.





















ult. rev. 20251020

























Via G. A. Guattani, 24 - 00161 Rome (Italy)

CF: 97103000580

ph: (+39) 06 852614 • fax: (+39) 06 85261500 e-mail: info@cnce.it • web: www.cnce.it

Twitter: @cnce_it

Prot. n.11606/p/cv

Roma, 22 ottobre 2025

A tutte le Casse Edili/Edilcasse

Ai componenti il e, p.c.

Consiglio di Amministrazione

della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n. 896

Oggetto: regime fiscale e contributivo delle somme di cui al punto 3 (operai) dell'Accordo del 4 luglio 2025

A valle dei numerosi quesiti pervenuti alla scrivente commissione circa il regime fiscale e contributivo degli importi previsti dall'Accordo delle parti sociali di riferimento del 4 luglio 2025 - punto 3- e a seguito di specifici approfondimenti e dell'acquisizione, da parte della CNCE, di pareri e contributi in merito, si allega alla presente una nota riepilogativa contenente le linea di indirizzo per il trattamento fiscale e contributivo delle suddette somme.

Nel rimandare, pertanto, ad un'attenta lettura dell'allegato, si rimane a disposizione per tutti gli approfondimenti del caso.

Il Vicepresidente

Francesco Sannino

Allegato 1

























PREVEDI LAVORATORE (LATO CONSULENTE)





SOMMARIO

INTERROGAZIONE STATO PREVEDI LAVORATORE (LATO CONSULENTE) 3

Zucchetti | Divisione Nuova Informatica Sede Operativa di Rovigo market@zucchetti.it



www.zucchetti.it Pag. 2 di 8

INTERROGAZIONE STATO PREVEDI LAVORATORE (LATO CONSULENTE)

Con il presente aggiornamento viene rilasciata una nuova funzionalità di consultazione automatica dello stato di iscrizione del lavoratore e le percentuali contributive (correnti e pregresse) al Fondo Pensione prevedi, che consentiranno anche di aggiornare e rendere più efficiente l'elaborazione delle denunce contributive delle aziende con riferimento ai dati contributivi al Fondo Pensione, in adeguamento a quanto previsto dalla Lettera Circolare n. 32/2025 di CNCE avente come oggetto 'Accordo Prevedi 4 Luglio 2025 – Indicazioni Operative'

La funzionalità è richiamabile da due punti di menù presenti all'interno del MUT.

Dal menù <u>Importazioni Paghe > Situazione Prevedi</u> verrà proposta una videata, dove inserendo il Codice Fiscale sarà possibile interrogare il lavoratore sulla sua posizione previdenziale.






www.zucchetti.it Pag. 3 di 8



Esempio di interrogazione:



Nella videata a destra verranno riportate le informazioni dello Storico Prevedi del lavoratore. (Se effettivamente esiste uno storico per la posizione che si sta interrogando)

È possibile interrogare i codici fiscali da 16 caratteri, ed i codici fiscali da 11 (codici fiscali provvisori per soggetti esteri).


Se viene inserito un CF che non rispetta la lunghezza dei 16 caratteri verrà restituito il seguente messaggio:



www.zucchetti.it Pag. 4 di 8



Se viene inserito un CF che rispetta la lunghezza di 11 caratteri per codici fiscali provvisori ma non le caratteristiche previste, verrà restituito il seguente messaggio:



Se viene effettuata "la prima interrogazione" al prevedi per un lavoratore verrà restituito il seguente messaggio:



Zucchetti | Divisione Nuova Informatica Sede Operativa di Rovigo market@zucchetti.it



www.zucchetti.it Pag. 5 di 8


Se vengono effettuate ulteriori interrogazioni al prevedi (sempre nella stessa giornata) per lo stesso lavoratore verrà visualizzato il seguente messaggio



Pertanto, in questo caso specifico il dato sarà sempre letto dalla prima interrogazione.

Altro punto di menù dove sarà possibile interrogare SOLO i lavoratori presenti in denuncia:

Sei in Denunce > Situazione Denunce




Da questa videata selezionare l'impresa (per cui si intende interrogare i lavoratori) ed il tab



Prevedi dove verranno proposti tutti i lavoratori presenti nella denuncia.

La videata sarà così proposta e basterà selezionare il lavoratore che si intende interrogare

tramite il tab



La videata che verrà proposta è la stessa descritta dal menù <u>Situazione Prevedi</u>, con l'eccezione che il campo Codice fiscale del lavoratore risulterà già proposto e non editabile se l'interrogazione viene effettuata da questo punto di menù (Situazione denunce)



Zucchetti | Divisione Nuova Informatica Sede Operativa di Rovigo market@zucchetti.it

www.zucchetti.it Pag. 7 di 8

DONATO ____RUZZESE Prevedi Interroga Chiudi Codice Fiscale da verificare Data Nascita Data Nascita Data ultimo controllo 17/07/1962 27/10/2025 12:05 Codice Fiscale Dt. Decorr. Percen. Precedente Dt. Registr. Percentuale Precedente Percentuale Aderente Precedente Percentuale TFR Precedente Data Ultimo Controllo Stato Iscrizione Posizione Non attiva/Cessata Dt. Inizio Iscrizione Data Cessazione 01/02/2019 31/12/2020 Data Decorrenza Aliquote Correnti Data Registrazione Aliquote Correnti 01/02/2019 01/02/2019 Percentuale Aderente Corrente Percentuale Tfr corrente 0,00

Zucchetti | Divisione Nuova Informatica Sede Operativa di Rovigo market@zucchetti.it



www.zucchetti.it Pag. 8 di 8



MUT: CIRCOLARE 22/2025 Accordo 4 luglio 2025, FONDO FAQS, RINNOVO CONTRATTO 8 OTTOBRE.



SOMMARIO

ADEGUAMENTO MUT ALLA 2025		•		
ADEGUAMENTO MUT ALLA ACCORDO ARTIGIANATO ALLI		•	•	•
RINNOVO CONTRATTO 8 OTT	OBRE 2025			7

www.zucchetti.it Pag. 2 di 9

ADEGUAMENTO MUT ALLA CIRCOLARE 22/2025 ACCORDO 4 LUGLIO 2025

Il modello MUT è stato adeguato alla Circolare 22/2025 Accordo 4 luglio 2025 e alla successiva circolare n. 32, che ne ha prorogato la decorrenza ad ottobre 2025. Sono stata apportate le seguenti modifiche:

LAVORATORE / PREVIDENZA

Nella sezione del **Lavoratore /Previdenza** è stata aggiunta la casella "*Importo.Art.3 Accordo 04/07/25*" dalla competenza denunce ottobre 2025:

Importo.Art.3 Accordo 04/07/25

0

con la seguente nota di compilazione:

"Importo Accordo 4 Luglio 2025 art. 3 CCNL Industria/Artigianato. Per operaio assunto dal 01/10/2025 il cui rapporto di lavoro abbia durata inferiore o <u>uquale</u> a tre mesi e che, al momento dell'assunzione, non abbia aliquote contributive attive verso Prevedi e non le attivi nei primi tre mesi dall'assunzione, al momento della cessazione del rapporto stesso sarà riconosciuto dall'azienda un importo lordo calcolato secondo i criteri indicati nella tabella B, allegata al presente accordo. A tal fine, i coefficienti orari riportati nella suddetta tabella devono essere moltiplicati per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate nel periodo di durata del rapporto di lavoro. Tale importo sarà versato dall'azienda, al netto delle ritenute di legge, alla competente Cassa Edile/Edilcassa, in un apposito Fondo. L'importo così versato dall'azienda sarà erogato all'operaio dalla Cassa Edile/Edilcassa in concomitanza con l'erogazione della GNF".

Tale casella è di **libera compilazione** da parte del consulente.

Il campo "Importo.Art.3 Accordo 04/07/25" è compilabile solo per gli Operai e non per gli Impiegati (viene azzerato se compilato per gli impiegati).

In ottemperanza alla normativa e ai fini di facilitarne la compilazione sono stati inseriti dei controlli di warning:

CASO 1 DIPENDENTE ASSUNTO DAL 01/10/25 E LICENZIATO

- es. dipendente assunto **il 01/10/2025 e licenziato** ad ottobre scatta il controllo se il campo "*Importo.Art.3 Accordo 04/07/25*" non venga compilato

ZUCCHETTI

Zucchetti | Divisione Nuova Informatica Sede Operativa di Rovigo market@zucchetti.it

www.zucchetti.it Pag. 3 di 9

W	ER3.440.1		DE STEFANI LARA	Importo.Art.3 Accordo 04/07/25	0	Indicare l'importo da versare ai sensi dell'Accordo del 4 Luglio 2025 relativo alla Previdenza complementare per operaio cessato il cui rapporto di lavoro ha durata inferiore o uguale a tre mesi.
---	-----------	--	--------------------	--------------------------------------	---	---

CASO 2 DIPENDENTE ASSUNTO DAL 01/10/25 E NON LICENZIATO

- es. dipendente assunto il 01/10/2025 e non licenziato scatta il controllo QUALORA il campo "Importo.Art.3 Accordo 04/07/25" venga compilato

В	ER3.440.1	DE STEFANI LARA	Importo.Art.3 Accordo 04/07/25	5,00	Non ammessa la compilazione dell'Importo in base all'Art. 3 dell'Accordo 4 Luglio 2025. Lavoratore assunto dopo 01/10/2025, ma non cessato nel mese.
---	-----------	--------------------	--------------------------------------	------	---

CASO 3 CONTRIBUZIONE AL PREVEDI

Nel caso in cui il lavoratore aderisca o versi contribuzioni al Prevedi , deve versare (come prima) il contributo contrattuale fin dal primo mese di assunzione e di conseguenza al momento del licenziamento/dimissioni entro i 3 mesi NON deve versare il "nuovo" importo dell'accordo . Il mut nel caso sia indicato l'importo nel campo accordo blocca

В	ER3.440.1	DE STEFANI LARA	Importo.Art.3 Accordo 04/07/25	10,00	Non ammessa la compilazione dell'Importo in base all'Art. 3 dell'Accordo 4 Luglio 2025. Lavoratore aderente al Prevedi che versa Contributo Lavoratore o Quota TFR
---	-----------	--------------------	-----------------------------------	-------	--

CASO 4 DIPENDENTE IN FORZA

Nel caso venga indicato il contributo contrattuale per un dipendente in forza scatta il controllo "
"Contributo Contrattuale Non Richiesto, in base Accordo 4 Luglio 2025, lavoratore assunto prima del 01/10/2025"

В	ER3.440.1	GENOVESI GUIDO	Importo.Art.3 Accordo 04/07/25	100,00	Non ammessa la compilazione dell'Importo in base all'Art. 3 dell'Accordo 4 Luglio 2025. Lavoratore assunto prima del 01/10/2025.
---	-----------	-------------------	--------------------------------------	--------	--

CASO 5 RECUPERO CONTRIBUTO CONTRATTUALE MESE PRECEDENTI

Per quanto riguarda i lavoratori che restano in forza dopo il terzo mese (a Gennaio 2026 per lavoratore assunto a Ottobre 2025) e che inizierà a versare il Contributo contrattuale dovrà versare anche i "recuperi" dei mesi precedenti dall'assunzione "distintamente" per mese di recupero nell'apposita

Zucchetti | Divisione Nuova Informatica Sede Operativa di Rovigo market@zucchetti.it



www.zucchetti.it Pag. 4 di 9

sezione di Recupero del Prevedi nella scheda Lavoratore.

Gli importi pregressi come indicato dalla normativa devono essere indicati per singolo mese:


2025 10

2025 11

2025 12

utilizzando i campi dei recuperi suddivisi per mensilità.

Gli importi poi vengono totalizzati nella parte superiore della videata.



RIEPILOGO

Nel **Riepilogo** è stata aggiunta la casella "*Tot. Importo Accordo Luglio 2025*" che viene calcolata in automatico.

Il Totale di Riepilogo è dato dalla sommatoria dell'"Importo.Art.3 Accordo 04/07/25" dei singoli lavoratori e viene poi aggiunto nel Totale da Versare in Denuncia.

Zucchetti | Divisione Nuova Informatica Sede Operativa di Rovigo market@zucchetti.it



www.zucchetti.it Pag. 5 di 9

Tot. Importo Accordo Luglio 2025

TRACCIATI RECORD

A tal fine sono state pubblicate le nuove Specifiche Tecniche Interfaccia Software Gestionale Cassa Edile" **Tracciato Standard specifiche 4.5.4**. adeguando i record R e T.

ADEGUAMENTO MUT ALLA CIRCOLARE 17/2025 DEL 21/05/2025 ACCORDO ARTIGIANATO ALLEGATO G

E' stato previsto il nuovo campo di gestione interattiva nel quale va indicato il contributo di 2 euro al fine di istituire il nuovo "Fondo artigiano qualificazione e sviluppo" (FAQS).

A livello dipendente è stato creato il nuovo campo "Contributo Fondo Artigiano" di libera compilazione da parte del consulente.

Contrib. Fondo Arti...

0

ed è totalizzato in denuncia nel Riepilogo nel campo "Totale Contributo Fondo Artigiano"

Se per le ditte che hanno CCNL artigiano non viene indicato l'importo dei due euro, in denuncia esce un messaggio di avviso "Indicare l'importo del Contributo Fondo Artigianato FAQS per impresa con CCNL Artigianato di 2 euro " (che la cassa può porre come bloccante).



Viene inoltre controllato che l'importo indicato sia esattamente due euro, e non un importo maggiore o minore: "

L'importo del Contributo Fondo Artigianato FAQS indicato: 3 diverso dall'importo di 2 euro richiesto

Zucchetti | Divisione Nuova Informatica Sede Operativa di Rovigo market@zucchetti.it



www.zucchetti.it Pag. 6 di 9



Nel caso venga indicato per una azienda non artigiana viene emesso il messaggio

Attenzione si è indicato l'importo del Contributo Fondo Artigianato FAQS per impresa con CCNL diverso da Artigianato

NB: Tutti gli avvisi possono essere posti come bloccanti dalla cassa. **Tot. Contr.Fondo Ar...**

A tal fine sono state pubblicate le nuove Specifiche Tecniche Interfaccia Software Gestionale Cassa Edile" Tracciato Standard specifiche 4.5.4.

RINNOVO CONTRATTO 8 OTTOBRE 2025

E' stato firmato da Ance, Aanaepa Confartigianato , CNA, FIAE, CLAAI, Legacoop , AGCI, confcooperative e dai rappresentanti FILLEA — CGIL, FILCA — CISL, FENEAL-UIL il rinnovo del contratto nazionale dei lavoratori dell'edilizia.

1. FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE (FIO)

Non è necessario fare nessuna variazione nel MUT in quanto l'aliquota della contribuzione cassa "viene passata" dal gestionale cassa al MUT.

E' implicito che la variazione, dal 1 gennaio 2026, dovrà essere apportata nel gestionale, per le casse che hanno i gestionali Sicenew, sicetre, sice4 verranno rilasciate le opportune istruzioni.

ZUCCHETTI

Zucchetti | Divisione Nuova Informatica Sede Operativa di Rovigo market@zucchetti.it

www.zucchetti.it Pag. 7 di 9

FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE (FIO)

- 10. Ferme restando le prestazioni previste dal vigente Regolamento, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2027 è sospeso il versamento del contributo dello 0,10%, a carico dei datori di lavoro, al Fondo Incentivo Occupazione, istituito presso ciascuna Cassa Edile/Edilcassa ai sensi dei vigenti Ccnl.
- 11. Le Parti si impegnano ad effettuare, con il supporto della CNCE, un monitoraggio annuale dell'andamento del suddetto Fondo in tutto il territorio nazionale, al fine di garantirne la sostenibilità finanziaria.

2. CONTRIBUZIONE APE- CIRCOLARE 40 CNCE

A partire dal 1 ottobre 2025 le singole aliquote regionali sono ridotte del 15% come da tabella allegata all'accordo.

NB. Per i valori fare riferimento normativo alla Circolare 40 CNCE.

Nel MUT l'operatore deve variare la tabella PARAMETRI APE

Tabelle Parametri denuncia PARAMETRI APE

vanno variati i campi:


- PERAPE: indicando la nuova aliquota regionale contributo APE desunta dalle tabelle CNCE
- MINAPE: indicando il contributo minimo arrotondato

NB. Prima di effettuare le variazioni storiche vi consigliamo di effettuare la storicizzazione della tabella






www.zucchetti.it Pag. 8 di 9



Con Mostra tutti vedo tutti i valori presenti nelle tabella, con Mostra solo Attivi:



Zucchetti | Divisione Nuova Informatica Sede Operativa di Rovigo market@zucchetti.it



www.zucchetti.it Pag. 9 di 9